

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 36 del 25 Ottobre 2016

1. DURC ON LINE - Modificata la disciplina per le aziende del settore edile e per quelle in crisi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il **decreto del 23 febbraio 2016**, recante "Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)".

Il decreto, a firma del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, interviene sulla disciplina del DURC on line modificando la disciplina riguardante le **imprese che operano nel settore edile e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria**.

Il Decreto, nello specifico, interviene sugli articoli 2 e 5 del citato decreto del 30 gennaio 2015..

Entrando nel dettaglio delle novità, il decreto prevede:

1) l'estensione della procedura per il rilascio del DURC in tempo reale da parte delle Casse edili, anche alle imprese che applicano il relativo **contratto collettivo nazionale** sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;

2) in caso di **fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio** (articoli 104 e 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, a prescindere dal fatto che risultino essere insinuati;

3) in caso di **amministrazione straordinaria** (D.Lgs. n. 270/1999; D.L. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004) l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura, a prescindere dalla effettiva insinuazione dei relativi debiti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. ACCONCIATORE - Esercizio saltuario dell'attività presso i locali di una casa di riposo - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere n. 325777 del 17 ottobre 2016**, risponde al quesito posto da un Comune in merito all'esercizio dell'attività di acconciatore fuori dai locali dell'impresa (nel caso specifico, presso una casa di riposo).

Nel quesito si chiede:

a) *se un'acconciatrice, in possesso della qualifica, titolare di un proprio negozio e regolarmente iscritta alla camera di commercio, possa prestare servizio di acconciatore saltuariamente presso una casa di riposo;*

b) *se la stessa casa di riposo debba presentare una SCIA per iniziare l'attività di acconciatore presso i propri locali, iscrivendosi alla Camera di commercio come impresa artigiana e nominando la succitata acconciatrice quale direttore tecnico;*

c) *se, in tal caso, l'acconciatrice debba ricevere compenso direttamente dall'ospite della casa di riposo.*

Il Ministero, richiamando quanto previsto dalla legge n. 174 del 2005, che ha introdotto la disciplina dell'attività professionale degli acconciatori, innovando e sostituendo le previgenti disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, ricorda che:

a) l'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 3);

b) è vietato lo svolgimento dell'attività professionale «*in forma ambulante o di posteggio*» (art. 2, comma 4). E' dunque consentito lo svolgimento dell'attività professionale dell'acconciatore il quale presti il proprio servizio «**saltuariamente presso una casa di riposo**».

Il Ministero ricorda, inoltre, che sarebbe parimenti consentito dalla vigente normativa (che è esplicita nel far salva «*la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni*»), **l'esercizio dell'attività professionale in forma non saltuaria** presso i locali di una casa di cura, fatto salvo, in questo caso, il rispetto della disciplina in materia di SCIA e dei connessi profili igienico-sanitari dei locali, nonché fiscali e contrattualistici.

In merito al **secondo quesito**, la risposta del Ministero è negativa non ricorrendo alcuno dei presupposti necessari per la sua concreta percorribilità: *“in una simile circostanza la titolarità e responsabilità dell'attività di acconciatura andrebbe comunque ricondotta in capo all'impresa, tenuta alla SCIA ed ai connessi e richiamati adempimenti, mentre i rapporti giuridici tra quest'ultima e la casa di riposo dovrebbero essere regolati facendo ricorso all'ampio novero degli istituti contrattuali possibili alla luce dell'ordinaria disciplina civilistica”*.

In merito al **terzo quesito** relativo alla questione se l'acconciatrice «*debba ricevere compenso direttamente dall'ospite della casa di riposo*», il Ministero ritiene che la risposta *“non può che variare in relazione al concreto regolamento dei rapporti giuridici tra le parti (l'ospite della casa di riposo, nonché destinatario del servizio, da un lato, e dagli altri l'operatore professionale e l'istituto di cura), ben potendo rinvenirsi tanto ipotesi di retribuzione immediata del servizio da parte dell'ospite fruitore, quanto di fornitura di esso nell'ambito dei servizi offerti dall'istituto e dunque di retribuzione del lavoro svolto dall'acconciatore direttamente da parte dell'istituto di cura e dunque solo in via mediata ed indiretta da parte dell'ospite della casa di riposo”*.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

3. PEC INESISTENTI, NON VALIDE O SCADUTE - Effetti del provvedimento di cancellazione emesso dai Giudici del Registro delle imprese - Obbligo di comunicare un nuovo indirizzo PEC

Stando alla normativa vigente, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese.

La PEC **deve inoltre essere attiva**: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell'impresa.

Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

- **risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile** (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);

- **è stata revocata dal gestore**;

- **è stata cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente** l'impresa ha l'obbligo di **comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo**, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla **Direttiva 2608 del 27 aprile 2015** (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, **l'ufficio del Registro delle imprese ha l'obbligo di verificare**, con modalità automatizzate e **con periodicità almeno bimestrale**, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive.

In caso negativo, l'ufficio dovrà invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l'ufficio dovrà procedere, sensi dell'articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell'indirizzo in questione.

L'avvio del procedimento e della relativa notifica agli interessati inizia con la **pubblicazione all'albo camerale online** e prosegue con la successiva trasmissione al Giudice del Registro per la emanazione dei

relativi decreti di cancellazione e la conseguente **iscrizione della notizia di cancellazione PEC sulle singole posizioni di ditte individuali o società interessate.**

Per tutte queste imprese prive di PEC, **le successive domande di iscrizione di fatti o atti di interesse, relativi all'impresa, non potranno essere gestite.** Saranno quindi "sospese" in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno, infine, "rifiutate", con conseguente **applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dall'art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall'art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l'omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.

Ricordiamo che il monitoraggio delle PEC da parte del Registro delle imprese continueranno nella tempistica prevista dalle direttive ministeriali, per cui si ricorda l'importanza - oltretutto l'obbligo normativo per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale - di essere in possesso di un indirizzo PEC valido attivo e univoco.

Ricordiamo, infine, che l'indirizzo PEC iscritto nel Registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluenso nell'INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'autorità giudiziaria e l'amministrazione finanziaria, oltre a costituire lo strumento per la notifica di cartelle esattoriali per professionisti e imprese da parte degli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2016. in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2015.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

4. AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE - Accorpamento tra le Camere di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi

Con **decreto del 13 ottobre 2016**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata "**CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO – MONZA BRIANZA - LODI**", mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Milano, di Monza Brianza e di Lodi.**

La nuova Camera di Commercio avrà la **sede legale in MILANO, Via Meravigli 9/B e sedi secondarie in MONZA, Piazza Cambiagli, 9 e in LODI, Via Haussmann, 11/15.**

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l'ultimo passaggio che mancava per chiudere l'iter di accorpamento tra i tre Enti, deliberato dai tre Consigli camerali di Milano, Monza Brianza e Lodi, rispettivamente, in data 21 luglio 2016, 25 luglio 2016 e 27 luglio 2016.

La **dott.ssa Elena Vasco**, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Milano, è **nominato Commissario ad acta**, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di Commercio metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire il tema del processo in corso di autoriforma del sistema camerale clicca qui.](#)

5. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - Disegno di legge A.C. 3671-ter - Audizione del CNDCEC presso la Xa Commissione della Camera dei deputati - Richieste modifiche sulle modalità di nomina dei commissari

Garantire i requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza degli organi deputati all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

E' questa la principale richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) nel corso di un'audizione sulla delega al Governo sul tema **dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, tenutasi il 20 ottobre 2016 presso la Xa Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati.

Con il presente documento vengono prospettate alcune osservazioni e proposte in relazione al progetto di legge di iniziativa dei deputati Abrignani, Bergamini, Bernardo, Giammanco, Latronico e Tancredi presentata il 30 aprile del 2013 e relativa alla **disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** e in relazione al disegno di legge presentato dal Ministro Orlando di concerto con il Ministro Guidi, recante **delega alla Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi**

imprese in stato di insolvenza, progetto stralciato in data 18 maggio 2016 dal disegno di legge n. 3671 di cui rappresentava l'art. 15.

Si tratta di due testi che si differenziano notevolmente. Il **primo** contiene la disciplina dettagliata della "nuova" procedura di amministrazione straordinaria; il **secondo**, invece, contiene principi generali di delega per la revisione della amministrazione straordinaria, in ossequio ai criteri generali declinati nel disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.C. n. 3671).

Secondo il Consiglio nazionale è condivisibile l'intenzione di **unificare e razionalizzare la disciplina dell'amministrazione straordinaria** attualmente frammentata in quattro provvedimenti normativi ed è necessario un **riordino della disciplina** tenendo conto che tale procedura, connotandosi per la sua eccezionalità rispetto alle regole generali, *"dovrebbe essere riservata solo a imprese di dimensioni significative, il dissesto delle quali possa sensibilmente incidere sulla collettività, anche e soprattutto sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali"*,

Le maggiori perplessità del Consiglio Nazionale attengono poi alla legittimazione attiva e al **meccanismo di nomina del commissario straordinario, dell'attestatore e del comitato di sorveglianza**.

Non vengono condivise le previsioni che stabiliscono l'istituzione di un albo dei commissari straordinari (art. 15, lett. f). Tale albo, infatti, si porrebbe – secondo il CNDCEC – *"in una posizione di specialità rispetto agli albi professionali già istituiti ex lege, generando possibile confusione tra professionalità specifiche previste dagli ordinamenti professionali e competenze vantate da quanti non sono iscritti negli albi professionali"*.

Secondo il Consiglio nazionale, la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria dovrebbe prevedere, con riferimento alle **modalità di nomina del commissario**:

- la **scelta tra gli iscritti alla sezione A all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, soggetti a cui la legge riconosce specifica competenza nella predisposizione di piani di risanamento, nell'amministrazione e nella liquidazione di aziende, di patrimoni e singoli beni;

- un'**adeguata competenza professionale del professionista nominato**, maturata con un'esperienza di almeno cinque anni, nelle procedure concorsuali o nella gestione della crisi di impresa, nella veste di curatore, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore o di attestatore.

Secondo il Consiglio nazionale, *"i requisiti di nomina potrebbero coincidere con quelli declinati nell'art. 67, comma terzo, lett. d), L.F. o, in subordine, con quelli declinati nell'art. 28, primo comma, lett. a) e lett. b), L.F."*.

Le osservazioni finali al disegno di legge A.C. 3671-ter si focalizzano sul **meccanismo e sui criteri di nomina dei membri del comitato di sorveglianza**. Trattandosi di un comitato con funzioni di sorveglianza, legittimato ad esprimere particolari pareri e dotato di particolari poteri ispettivi rispetto alle scritture contabili tenute dalla società, sarebbe auspicabile - secondo il CNDCEC - che accanto al **requisito dell'esperienza**, attualmente previsto nell'art. 45 del D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999, vengano introdotti **requisiti di professionalità specifica e indipendenza** (come attualmente richiesto per quanti intendano ricoprire gli incarichi di componente di collegi sindacali nelle società quotate).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge A.C. 3671-ter clicca qui.](#)

6. STARTUP INNOVATIVE - On line il nono rapporto trimestrale - Disponibili anche i bilanci 2015

È online il **nono rapporto trimestrale** sui principali trend demografici e finanziari delle Startup innovative italiane, realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con InfoCamere e UnionCamere.

La presente edizione risulta di particolare interesse sotto il profilo economico, in quanto rivela per la prima volta i **dati sui bilanci del 2015**, terzo anno di operatività della policy correlata.

Il rapporto evidenzia come **al 30 settembre 2016** le Startup innovative iscritte nella sezione dedicata del Registro delle Imprese fossero **6.363**, con un incremento di 420 unità (+7,07%) rispetto alla precedente rilevazione del 30 giugno.

L'incidenza delle Startup innovative sul totale delle società di capitali italiane si attesta ora a quota 0,4%, in aumento rispetto allo 0,38% di fine giugno e allo 0,35% di fine marzo.

A fine settembre il numero complessivo di **soci delle Startup innovative** era pari a **25.622**, 2.577 in più rispetto a fine giugno; a questi si aggiungono 9.042 addetti (+849) impiegati nelle 2.593 Startup innovative con almeno un dipendente, il 43,63% del totale.

La **Lombardia** si conferma essere la regione più popolosa con 1.382 startup innovative, pari al 21,7% del totale nazionale. Seguono l'**Emilia-Romagna** con 782 (12,3%), il **Lazio** con 625 (9,8%), il **Veneto** con 492

(7,7%) e la **Campania**, che con 404 startup innovative (6,35%) supera il Piemonte e raggiunge per la prima volta la quinta posizione.

La regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto alle società di capitali presenti è però il **Trentino-Alto Adige** (1,05%). Seguono le **Marche** (0,77%), l'**Emilia-Romagna** (0,7%) e il Friuli Venezia-Giulia (0,62%).

Come anticipato, questo rapporto attinge da una nuova, importante fonte dati: **i bilanci 2015**, disponibili oggi per 3.853 startup innovative sulle 6.363 iscritte al 30 settembre (60,55%).

Complessivamente, le Startup innovative che hanno presentato almeno un bilancio hanno registrato nel 2015 un valore della produzione lordo pari a 585.211.807 euro, un incremento notevole rispetto ai 325,6 milioni di euro della precedente rilevazione, relativa al 2014. Ciò si deve non solo al maggior numero delle imprese su cui è stato possibile effettuare il calcolo (+34,7%), ma anche alla crescita del valore medio della produzione (+33,4%): questo era nel 2015 pari a circa 152 mila euro, un incremento di 38 mila euro sul dato relativo all'anno precedente.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto trimestrale clicca qui.](#)

7. TASSO DI RIVALUTAZIONE - Dal 1° novembre 2016 allo 0,95%

A decorrere **dal 1° novembre 2016**, il tasso da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,95%**.

A stabilirlo il **decreto 10 ottobre 2016** del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016.

La modifica scaturisce dall'aggiornamento del tasso base annuo nella misura pari a - 0,05%.da parte della Commissione europea, con decorrenza 1° novembre 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

8. NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Dal 2017 rilasciata da tutti i Comuni - Istituito un Portale dedicato - Direttive dal Ministero dell'Interno

A partire dalla prima metà del 2017, **tutti i Comuni**, gradualmente, secondo un piano di dispiegamento che verrà approvato dalla Commissione interministeriale permanente della Carta d'Identità Elettronica (CIE), **saranno abilitati all'emissione della nuova CIE**.

Lo comunica il Ministero dell'Interno con la **circolare n. 18 del 19 ottobre 2016, Prot. 0002297**.

Ricordiamo che, nella fase di avvio - iniziata nel mese di luglio scorso e che terminerà alla fine di ottobre - sono stati interessati al progetto **199 Comuni** ovvero quelli già coinvolti nell'emissione della "vecchia" CIE in via sperimentale e i Comuni pilota nella sperimentazione del progetto ANPR.

Per venire incontro alle esigenze del cittadino e per agevolare il Comune nelle operazioni di acquisizione dei dati è previsto un **Portale istituzionale della CIE**, all'interno del quale il Comune e il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE, per conoscere lo stato di attivazione del progetto sul territorio e le modalità di accesso all'help desk .

Inoltre il cittadino, avvalendosi sempre del citato Portale, avrà la possibilità di **prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali**, laddove il Comune riterrà di attivare il citato servizio, ed indicare l'indirizzo di consegna della carta d'identità elettronica.

Il cittadino può chiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.

L'Ufficiale d'anagrafe o un suo delegato, che sarà munito di una smart card, per l'accesso al portale di gestione CIE On line al termine dell'operazione rilascerà al cittadino, la ricevuta della richiesta della CIE.

La consegna della carta d'identità elettronica avverrà entro sei giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di rilascio presso l'indirizzo di residenza o quello indicato dal cittadino sul territorio nazionale o, infine, presso il Comune competente a ricevere la domanda.

Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative, il singolo Comune (o municipalità) rilascerà il nuovo documento elettronico e **non sarà più possibile procedere all'emissione dell'originaria CIE in via sperimentale né della carta d'identità in formato cartaceo** se non nei limiti indicati nella circolare n. 11/2016.

Il **corrispettivo**, come indicato nella circolare n. 11/2016 (A11.1), è fissato dall'art. 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 in **euro 16,79** (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente)

per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento.

A tali spese vanno aggiunti, poi, i **diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni**, che verranno riscossi dai comuni all'atto della richiesta di emissione della CIE e che resteranno nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale dedicato clicca qui.](#)

9. CODICE APPALTI - Pubblicato il regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso - Allegati due moduli per la richiesta delle istanze

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il **Provvedimento 5 ottobre 2016** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante *“Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

Il regolamento, composto da 14 articoli ed **entrato in vigore il 20 ottobre 2016**, introduce una nuova disciplina della funzione di **componimento delle questioni controverse insorte in sede di gara**, svolta dall'Autorità ai sensi dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Secondo quanto disposto dal citato comma 1, dell'art. 211, *“su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a **questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara**, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. **Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito**. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.”*.

L'**articolo 2** del regolamento individua i **oggetti che possono rivolgere richiesta di parere di precontenzioso** all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero la stazione appaltante, o una o più parti interessate o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

La disposizione precisa al riguardo che sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Al comma 1 viene, inoltre, precisato che la formulazione del parere attiene a questioni a **“questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”**, posto che il precontenzioso si fonda non su “semplici” questioni interpretative ma su **“questioni controverse”**, sulle quali cioè le parti manifestano posizioni contrapposte.

L'**articolo 3** stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza singola.

Quando l'istanza è **presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata**, il parere reso è da intendersi non vincolante (art. 3, comma 1).

Quando l'istanza è **presentata da una parte diversa dalla Stazione appaltante**, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere (art. 3, comma 7).

L'**articolo 4** disciplina, invece, il caso in cui l'istanza sia **presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate**, manifestando la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere di precontenzioso; in questo caso il parere è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito (art. 4, comma 1).

L'**articolo 5** individua l'ordine di trattazione delle istanze pervenute, mentre l'**articolo 6** detta una disciplina delle cause di inammissibilità e di improcedibilità delle richieste di parere di precontenzioso.

L'**articolo 10** introduce e disciplina l'istituto del **parere in forma semplificata**, che rimane limitato al solo caso di pareri non vincolanti.

In allegato al regolamento vengono riportati i **due moduli per la presentazione di istanza singola** (Allegato 1) e **di istanza congiunta** (Allegato 2) di parere di precontenzioso.

Entrambi i modelli devono essere trasmessi, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it.

I moduli dovranno essere inviati **esclusivamente in originale digitale e sottoscritti con firma digitale** da parte dell'istante. Non vengono accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi appena richiamati.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del provvedimento e dei moduli per la presentazione delle istanze clicca qui.](#)

10. PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - L'Agenzia delle Entrate incorpora le società del gruppo EQUITALIA - Nasce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il **Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193**, recante "**Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili**".

Nel decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l'avvio del processo di **chiusura di Equitalia**, le nuove norme per combattere l'evasione che introducono le **comunicazioni IVA trimestrali** al posto dello spesometro annuale, la riapertura della **voluntary disclosure** per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.

A decorrere **dal 1° luglio 2017** le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono **cancellate d'ufficio dal Registro delle imprese ed estinte**, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Dalla data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all'Agenzia delle entrate sarà svolto dall'ente pubblico economico denominato «**Agenzia delle Entrate-Riscossione**», che sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il nuovo ente subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, si compie il **completo ritorno della riscossione in mano pubblica**, con l'INPS che viene estromesso mediante l'acquisto delle azioni di Equitalia sempre a cura dell'Agenzia delle Entrate-

Scompare anche la società **Equitalia Giustizia S.p.A.**, società preposta alla gestione delle somme sequestrate, le cui azioni vengono acquisite, a titolo gratuito, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 3, comma 1).

Con deliberazione, che dovrà essere adottata entro il 1° giugno 2017, gli Enti locali potranno continuare ad avvalersi, per sè e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

11. CONFERIMENTI IN DENARO NELLE SRL - Per il Notariato campano non ammissibile con assegno bancario

Per i conferimenti in denaro nelle S.r.l., **la consegna di un assegno bancario all'organo amministrativo non è sufficiente per considerare adempiuta l'obbligazione ex art. 2464, 4° comma, Codice civile e quindi per integrare il "versamento" previsto dalla norma.**

E' quanto sostiene il Comitato Notarile della Regione Campania, con la **massima n. 23**.

Al riguardo, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 2464 C.C., comma 4, come modificato dall'art. 9, comma 15 bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, il quale prescrive che "*Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto.*"

A tale disposto oggi si affianca - secondo il Notariato campano - l'articolata disciplina in materia di antiriciclaggio e principalmente il comma 1, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, secondo il quale "*E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille.*"

Pertanto, allorché l'importo del conferimento di denaro supera l'indicato limite di legge, il versamento ex art. 2464 C.C. non può avvenire in contanti, ma solo attraverso differenti "mezzi di pagamento" che il codice impone di indicare nell'atto.

Tra i mezzi di pagamento previsti in generale, uno dei più diffusi è sicuramente l'assegno bancario (da emettersi con la clausola "*non trasferibile*" quando l'importo superi l'ammontare di mille euro ex art. 49 cit.),

ma per valutare se la particolare disciplina del codice consente la liberazione dei conferimenti in esame mediante tali titoli occorre interrogarsi sulla **natura del “versamento” richiesto dalla legge.**

Secondo il Notariato campano, la modalità di pagamento mediante la consegna di un assegno bancario non è sufficiente per considerare adempiuto il debito pecuniario ex art. 2464, comma 4, C.C. e quindi per integrare il “versamento” previsto dalla norma.

Tale conclusione appare sostenuta da una pluralità di argomentazioni, che vanno dalla considerazione di quanto stabilito dall' art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. “Legge assegni”), al fatto che “*non si possono estendere all'assegno bancario le motivazioni che ormai correntemente conducono dottrina e giurisprudenza ad affermare il carattere liberatorio del pagamento mediante assegno circolare. Infatti, per l'assegno circolare si sottolinea che gli istituti autorizzati ad emetterli devono costituire per legge un'idonea cauzione e che quindi la garanzia dell'esistenza di una provvista consente di affermare che già la consegna di tale tipologia di titoli abbia un'efficacia liberatoria dell'obbligazione. Nell'assegno bancario, invece, mancando un'analoga garanzia, l'adempimento può considerarsi avvenuto, anche secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza di Cassazione, solo al momento l'incasso del titolo.*”.

LINK:

[Per scaricare il testo della massima clicca qui.](#)

12. SMART & START ITALIA - NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Assegnate nuove risorse finanziarie

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2016, il **Decreto 9 agosto 2016** del Ministero dello Sviluppo Economico recante “*Assegnazione di risorse finanziarie agli interventi «Smart & Start Italia» per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e «Nuove imprese a tasso zero» per il sostegno alla nuova imprenditorialità*”.

In particolare, il decreto assegna:

- **45,5 milioni di euro**, a valere sul PON (Programma Operativo Nazionale) “Imprese e competitività” 2014-2020, allo strumento “**SMART & START ITALIA**”;

- **ulteriori 100 milioni di euro** al programma “*Nuove Imprese a Tasso Zero*” a sostegno dell'autoimprenditorialità.

Entrambi gli strumenti agevolativi sono **gestiti da INVITALIA**.

Il Decreto rifinanzia il regime di aiuto con una dotazione di 45,5 milioni di euro **a favore delle neo imprese del Mezzogiorno** e con una dotazione di 100 milioni di euro **a sostegno della autoimprenditorialità**.

Le risorse complessive di 45,5 milioni comprendono:

a) **33.400.000,00 milioni** assegnati per le Start-up innovative ubicate nelle **Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia** (c.d. “regioni meno sviluppate”), comprensivi degli oneri di gestione;

b) **12.100.000,00 milioni** assegnati per le Start-up innovative ubicate nelle **Regioni Abruzzo, Molise e Sardegna** (c.d. “regioni in transizione”), comprensivi degli oneri di gestione.

Per le **rimanenti Regioni del territorio nazionale**, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), saranno utilizzate le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012.

Le **risorse non utilizzate** e rivenienti dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, già assegnate allo strumento «Smart & Start Italia» e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un ammontare complessivo di **euro 77.120.360,63**, sono destinate alla concessione di agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità.

Allo stesso intervento sono assegnati ulteriori **euro 23.815.791,52** a valere sulle risorse liberate rivenienti dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

13. CERT'O - Disponibile una nuova piattaforma per la richiesta e l'invio dei Certificati d'Origine on line

Il certificato d'origine è uno speciale documento, rilasciato dalla Camera di Commercio su modello comunitario, che **accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l'origine dei prodotti**.

Tale servizio è rivolto a tutti coloro che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari (e comunitari, se richiesti), iscritti presso la Camera di Commercio di competenza.

Ci sono due possibilità per accedere al servizio:

- richiedere i **moduli cartacei** dei certificati d'origine direttamente all'Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di competenza o
- servirsi dell'**applicazione telematica "CERT'O"**, per richiedere per via telematica il rilascio del certificato di origine.

CERT'O è un progetto adottato dalle Camere di Commercio e riguarda un **procedimento telematico** che permette alle imprese di **trasmettere on line le richieste dei certificati di origine** agli sportelli dell'Ufficio Estero della Camera di Commercio e di **ritirare i certificati completi** presso una specifica domiciliazione entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta.

Il sistema consente inoltre:

- di *ottimizzare la gestione dei documenti e di disporre di un archivio delle richieste inviate;*
- di *firmare i documenti, anche se il legale rappresentante dell'impresa non è fisicamente presente in azienda;*
- di *disporre di modelli già pronti da poter inviare;*
- di *disporre di un sistema flessibile e gratuito;*
- di *effettuare il pagamento in via telematica.*

Per usufruire del nuovo servizio è necessario:

- essere abbonati al servizio contratto **Telemacopay**, per la spedizione delle pratiche telematiche; collegarsi www.registroimprese.it, accedere alla sezione "Registrati", procedere alla registrazione on-line e successivamente "sottoscrivere il contratto cartaceo" e spedire via fax o via mail a registrazione.tpay@infocamere.it;
- essere dotati della firma digitale;
- possedere uno scanner per l'invio degli allegati dei certificati di origine (es. fatture, ecc.).

Il servizio telematico è **gratuito** e i diritti di segreteria per il rilascio del certificato sono gli stessi applicati per la presentazione della pratica allo sportello.

Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.

LINK:

[Per accedere al servizio in line clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Manuale utente clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le istruzioni per la richiesta dei certificati d'origine on line clicca qui.](#)

14. GREENITALY 2016 - Presentato il settimo rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere - La scommessa sulla Green economy come risposta alla crisi

La green economy si è dimostrata una delle più significative ed efficaci risposte alla crisi. Una reazione che incrocia la natura profonda della nostra economia: la spinta per la qualità e la bellezza, naturali alleate dell'uso efficiente di energia e materia, dell'innovazione, dell'high-tech. Una evoluzione di sistema avviata "dal basso" e spesso senza incentivi pubblici da una quota rilevante delle nostre imprese. Una scelta, che si basa su investimenti e produce lavoro, non scontata in tempi di crisi, ma coraggiosa e vincente.

Lo dimostrano i numeri di **GreenItaly 2016**, il settimo rapporto di **Fondazione Symbola e Unioncamere**, promosso in collaborazione con il **CONAI** e con il patrocinio del **Ministero dell'Ambiente**.

GreenItaly 2016, presentato a Roma il 21 ottobre 2016, ci dice che **la green economy e l'economia circolare sono la migliore risposta alla crisi**, un paradigma produttivo sempre più forte e diffuso nel

Paese. In termini di imprese, che in numero crescente fanno scelte green. E in termini di risultati, nei bilanci, nell'occupazione.

Il rapporto misura e pesa la forza della green economy nazionale: **più di un'impresa su quattro dall'inizio della crisi ha scommesso sulla green economy**, che in Italia significa più innovazione, ricerca, design, qualità e bellezza.

Sono infatti oltre 385mila le aziende italiane, ossia il 26,5% del totale, dell'**industria e dei servizi** che dal 2010 hanno investito, o lo faranno quest'anno, in tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2.

Una quota che sale al 33% nel **manifatturiero**, dove l'orientamento green si conferma un driver strategico per il made in Italy, traducendosi in maggiore competitività, crescita delle esportazioni, dei fatturati e dell'occupazione.

Nel manifatturiero il 46% delle imprese che investono in tecnologie verdi esporta, contro il 27,7% delle imprese non investitrici; il 35,1% delle imprese green ha aumentato il fatturato nel 2015 a fronte del 21,8% delle altre; il 33,1% ha introdotto innovazioni, contro il 18,7% delle altre.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Fondazione Symbola clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 19 AL 25 OTTOBRE 2016)

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 7 luglio 2016: Determinazione dell'ammontare delle risorse per il «Voucher» a favore delle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 23 febbraio 2016: Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC). (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Autorità Nazionale Anticorruzione – Provvedimento 5 ottobre 2016: Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 9 agosto 2016: Assegnazione di risorse finanziarie agli interventi «Smart & Start Italia» per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e «Nuove imprese a tasso zero» per il sostegno alla nuova imprenditorialità. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 settembre 2016: Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 settembre 2016: Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Banca d'Italia - Provvedimento 30 settembre 2016: Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016 – Supplemento Ordinario n. 46).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

8) Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 19 AL 25 OTTOBRE 2016)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 282/19 del 19 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione del 6 ottobre 2016, che stabilisce per il 2016 l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 290/1 del 25 ottobre 2016).

N.B. Il progetto PRODCOM (PROduzione COMunitaria) è lo strumento che l'Unione europea ha adottato per armonizzare l'osservazione statistica della produzione industriale negli Stati Membri. PRODCOM è disciplinato dal Regolamento CEE N.3924/91 che ne sancisce l'obbligatorietà e le modalità di applicazione in tutti i Paesi dell'Unione europea.

La rilevazione si propone la raccolta di informazioni concernenti la fabbricazione e la commercializzazione di una vasta gamma di prodotti definita a livello comunitario.

Il questionario PRODCOM è diretto fondamentalmente a raccogliere le informazioni previste dal Regolamento CEE N.3924/91.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)